



## **Decreto n° 0254 / Pres.**

**Trieste, 24 dicembre 2014**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

D.P.R. 361/2000, ART. 4. ASSOCIAZIONE COMUNITA RINASCITA ONLUS TOLMEZZO (UD). PRESA DATTO DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ COOPERATIVA E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 24/12/2014

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 24/12/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 24/12/2014

**Visto** il proprio decreto n. 0390/Pres. del 25 ottobre 1996 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Associazione “Comunità di Rinascita” avente sede in Tolmezzo (UD) ed è stato approvato il relativo statuto successivamente modificato con proprio decreto n. 072/Pres. del 13 marzo 2001, in forza del quale tra l'altro il suddetto ente ha assunto lo status di onlus;

**Vista** la domanda pervenuta in data 4 novembre 2014 con cui il Presidente della predetta associazione, che è iscritta al n. 13 del Registro regionale delle persone giuridiche, nel comunicare l'avvenuta trasformazione della medesima in società cooperativa sociale onlus deliberata dall'assemblea straordinaria del 21 ottobre 2014, chiede l'approvazione della suddetta trasformazione e la cancellazione della predetta associazione riconosciuta dal Registro regionale delle persone giuridiche;

**Visto** il verbale della suddetta assemblea, a rogito del dott. Eligio Garelli, notaio in Tolmezzo, rep. n. 43533 racc. n. 14150, ivi registrato il 31 ottobre 2014 al n. 1478 serie 1T;

**Rilevata** la regolarità della convocazione dell'assemblea straordinaria e delle procedure seguite per la deliberazione di trasformazione;

**Visto** che lo Statuto dell'associazione non vieta la trasformazione;

**Visto** che il divieto di trasformazione eterogenea di associazioni “che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico”, di cui all'articolo 2500-octies, comma 3, c.c., viene derogato dalla norma dell'articolo 223 octies disp. att. trans. c. c., la quale, per le associazioni costituite prima del 1° gennaio 2004, consente la trasformazione “soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione”;

**Preso atto** altresì della dichiarazione del Presidente dell'ente di non aver distratto, in sede di trasformazione, i contributi pubblici ricevuti;

**Rilevato** che la predetta associazione è stata costituita prima del 1° gennaio 2004;

**Vista** la relazione di stima del patrimonio sociale alla data del 31 agosto 2014, redatta ai sensi degli articoli 2500 octies e 2465 c.c. dal dott. Alberto Rigotto, dottore commercialista, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 129858, asseverata con giuramento innanzi alla dott.ssa Lucia Peresson, notaio in Udine, rep. n. 247501 del giorno 20 ottobre 2014, che mira ad attestare il valore del patrimonio apportato, quale limite massimo del valore del capitale della società trasformata ed è volta a tutelare gli interessi dei terzi e creditori sociali e/o futuri acquirenti delle azioni della società;

**Rilevato** altresì che il mutamento di status giuridico dell'ente è funzionale a un più efficace perseguimento degli scopi sociali, vista la necessità di poter utilizzare come dichiarato nel citato verbale dell'assemblea straordinaria “uno strumento giuridico più consono” all'attività imprenditoriale da tempo svolta per assicurare una migliore definizione degli scopi altruistici cui l'associazione è deputata;

**Constatata**, tuttavia, l'incompetenza della Regione ad approvare la trasformazione di un'associazione riconosciuta in cooperativa sociale, essendo tale operazione rimessa al solo controllo di legalità che fa carico al notaio ex articolo 28 della legge notarile (l. 16 febbraio 1913, n. 89), ai sensi del combinato disposto dagli articoli 2500, 2463, 2330 c.c.;

**Vista**, peraltro, la richiesta di cancellazione della predetta associazione dal Registro regionale delle persone giuridiche;

**Riconosciuta** l'opportunità di accogliere la richiesta, poiché l'ente, non essendo più un'associazione riconosciuta, non è più legittimato a restare iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui agli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

**Atteso**, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 2500, commi 2 e 3, c.c., la trasformazione ha effetto dall'adempimento dell'onere pubblicitario richiesto per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione medesima;

**Vista** l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia;

**Visto** l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

**Visti** gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

#### **Decreta**

- 1.** Si prende atto della trasformazione della "Comunità di Rinascita" Onlus da associazione riconosciuta a società cooperativa con la denominazione di "Cooperativa sociale Comunità di Rinascita Onlus" con sede in Tolmezzo (UD) deliberata nella seduta dell'assemblea straordinaria del 21 ottobre 2014.
- 2.** Il suddetto ente perde la qualifica di associazione riconosciuta mediante la cancellazione dal registro regionale delle persone giuridiche.
- 3.** Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -